



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilasette, il giorno primo del mese di febbraio

In Negrar, località San Ciriaco n. 7

Sono presenti i Signori:

Gazzola Maria Pia, nata a Negrar il 4.6.1945, domiciliata a Negrar, località San Ciriaco n. 7, codice fiscale GZZMPR45H44F861Q;

Gazzola Giovanni, nato a Verona il 10.4.1948, residente a Negrar, località San Ciriaco n. 7, codice fiscale GZZGNN48D10L781I;

Kárász Daniel Pietro, nato a Vienna il 7.7.1977, residente a Vienna 1080 in Zeltgasse 6/14, codice fiscale KRSDLP77L07Z102Y

I quali convegono quanto segue.

Art. 1 - E' costituita tra i predetti componenti una associazione con denominazione "**Archivio Piero Gazzola**".

Art. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico legate alla figura di Piero Gazzola così come esplicitate nello statuto che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 3 - L'associazione ha sede nel Comune di Negrar in località San Ciriaco n. 7.

Art. 4 - Gli organi del gruppo, le condizioni per l'ammissione dei soci, per l'eventuale recesso e per l'esclusione, le forme di convocazione dell'assemblea, le modalità di elezione del Presidente del Consiglio Direttivo, ed i loro poteri, e le altre norme relative al funzionamento dell'associazione sono contenute nello statuto che costituisce parte integrante del presente atto.

F. Gazzola
Daniel Pietro
Maria Pia

Art. 5 – A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono nominati i Signori:

Gazzola Maria Pia	Presidente
Gazzola Giovanni	Consigliere
Kárász Daniel Pietro	Consigliere

Art. 6 – Il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'associazione viene autorizzato con ogni e più ampio potere a svolgere le pratiche per l'eventuale ottenimento della personalità giuridica, e per depositare alle competenti autorità ogni richiesta ritenuta necessaria o opportuna.

Firme

M. P. Gazzola
G. Gazzola
D. P. Kárász

REG	167/07	Reg. di STATO DEL MINISTERO - UFFICIO DI VERONA 2
TS.	5,13	ART. 1072-1074
TOTALE	173,16	1941

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Giovanna Virgato



STATUTO

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione culturale "**Archivio Piero Gazzola**", con sede nel Comune di Negrar in località San Ciriaco n. 7.

Art. 2 - Statuto e regolamento

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Essa opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico legate alla figura di Piero Gazzola (1908-1978) come soprintendente ai monumenti, conservatore, progettista, professore, studioso ed esponente della comunità scientifica internazionale in tema di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali.

Art. 3 - Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 4 - Finalità dell'associazione

L'associazione persegue la finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico nonché la finalità di promozione culturale.

In particolare l'Associazione persegue il proprio scopo attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) Garantire l'integrità, lo stato di conservazione e l'ottimale e oculata fruibilità del patrimonio documentario e bibliografico lasciato da Piero Gazzola agli eredi.
- b) Mantenere in vita e gestire l'**archivio** esistente, creato da Piero Gazzola, che consiste in materiale grafico, progettuale, fotografico, manoscritti, oltre ad una cospicua e preziosa raccolta di "rassegna stampa" e documenti riguardanti l'intera attività nazionale e internazionale di Piero Gazzola dal 1932 al 1978 nei vari campi disciplinari in cui egli ha operato.
- c) Mantenere in vita e gestire la **biblioteca** personale di Piero Gazzola, della

Rev. D. A. C. I. A. R.

consistenza di circa 20.000 volumi, oltre alle collezioni di periodici e riviste d'arte, architettura, restauro, in alcuni casi tuttora correnti.

- d) Promuovere la catalogazione e l'inventariazione (su supporto cartaceo e/o digitale) dell'archivio e della biblioteca, in modo da rendere accessibile a rappresentanti di enti culturali, studenti avanzati e studiosi il patrimonio documentario e bibliografico appartenuto a Piero Gazzola;
- e) Documentare e divulgare l'opera di Piero Gazzola attraverso la realizzazione di pubblicazioni, mostre e convegni, e facilitare la consultazione di tutto il materiale di studio attinente la figura di Piero Gazzola.
- f) Promuovere il confronto tra diverse discipline scientifiche e differenti aree di studio come valore propulsivo per la crescita culturale nel campo della conservazione e del restauro monumentale, della catalogazione e tutela dei centri storici, della conoscenza storica ed etnologica del territorio.
- g) Progettare iniziative culturali idonee a favorire il confronto, lo scambio di idee ed esperienze, a livello nazionale e internazionale, nei campi citati.
- h) Realizzare le iniziative suddette con la concreta e fattiva collaborazione di enti pubblici, istituzioni private o singoli privati.

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e allo scopo organizza convegni, congressi, giornate di studio, seminari e iniziative simili. Si riserva altresì di organizzare cene conviviali, allestimenti e rappresentazioni teatrali, laboratori creativi, iniziative di autofinanziamento.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende intraprendere tutte le azioni necessarie a conservare il materiale di studio della biblioteca e dell'archivio, e a garantirne l'accesso agli studiosi (nei modi e nei tempi stabiliti dal direttivo dell'Associazione). Potranno inoltre affiancarsi la pubblicazione di saggi, l'organizzazione di mostre, convegni e attività editoriale (pubblicazione di cataloghi, studi e ricerche). Per quanto riguarda le pubblicazioni promosse da terzi l'Associazione si riserva di poter visionare e approvare tutti i prodotti editoriali elaborati sulla base della documentazione conservata presso la propria sede.

P. G. D. K. I. A. R.

Qualora si ampliasse ulteriormente la programmazione culturale dell'Associazione sarà istituito un comitato scientifico composto da architetti, studiosi, curatori, storici dell'arte ed esperti di restauro.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie.

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione potrà ottenere finanziamenti da Enti Pubblici e Privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento, prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti.

La Associazione può svolgere tutte le attività riconducibili alle finalità per le quali è stata costituita anche partecipando ad enti, associazioni, società o consorzi.

Titolo II - Aderenti

Art. 5 - Ammissione

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. L'ammissione viene deliberata, dal consiglio direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente e relativo pagamento della quota associativa. Una particolare categoria di aderenti è costituita dai soci onorari: essi sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, eventualmente anche con sostegno economico alla costituzione e perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione. I soci onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 6 - Diritti

Gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare, annualmente, il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto. Gli aderenti hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Art. 7 - Doveri

Gli aderenti devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere

Prof. H.K. I.A.S.

improntato all' assoluta correttezza e buona fede.

Art. 8 - Esclusione

L'aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'associazione con deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Titolo III - Organi

Art. 9 - Indicazione

Sono organi dell' associazione:

- 1) l' assemblea;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Revisione, se nominato dall'Assemblea.

Tutte le cariche non prevedono alcun compenso.

Art. 10 - Composizione dell' assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell' associazione almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere convocata entro la scadenza del mandato degli organi dell' associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 12 - Validità dell' assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione

Prof. D. K. I. A. S.

l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Art. 13 - Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea.

Art. 14 - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti, i quali hanno il diritto di trarne copia a loro spese.

Art. 15 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea degli aderenti tra i propri componenti. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno tre giorni prima della data di convocazione, a mezzo lettera, fax, posta elettronica.

Le decisioni del consiglio direttivo, salvo quanto previsto appresso, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 16 - Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

P. P. D. K. A. G.

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti; esso può essere revocato dall' assemblea con la maggioranza di due terzi dei presenti. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell' associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall' assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo fissa annualmente la quota associativa degli aderenti.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente dell' associazione è anche il Presidente del consiglio direttivo. Il Presidente, se non vi provvede l'assemblea, è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 18 - Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l' associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Il Presidente presiede l' assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell' assemblea curandone la custodia presso i locali dell' associazione.

Art. 19 - Organo di revisione

Se nominato dall'Assemblea, l'organo di revisione è costituito da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto di tre membri, che eleggono nel loro seno un Presidente; l'organo dura in carica tre anni.

L'organo di revisione controlla periodicamente la situazione contabile e patrimoniale dell'Associazione e ne dà relazione all'Assemblea annuale dei soci.

Titolo IV - Risorse economiche

Art. 20 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili ed immobili, con la precisazione che l'archivio e la biblioteca oggetto dell'attività dell'associazione nonché l'immobile ove questi sono custoditi rimangono nella piena disponibilità degli attuali proprietari.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

P. G. D. K. I. A. G.

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- lasciti e donazioni;
- rimborsi o corrispettivi corrisposti per l'esercizio delle attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato alla Associazione.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 21 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Onlus che esercitano attività affine a quella dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo V - Il bilancio

Art. 22 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dall'inizio dell'anno solare. I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal consiglio direttivo e depositati presso le sedi dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere tratta da tutti gli aderenti a proprie spese. I bilanci

P. D. A. S. I. A. S.

preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea entro il 30 giugno di ogni esercizio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Titolo VI - Dipendenti e collaboratori

Art. 23 - Dipendenti

L' associazione può assumere dipendenti. L'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

Art. 24 - Collaboratori

L' associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

Titolo VII - Responsabilità

Art. 25 - Responsabilità di assicurazione

L' associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell' ordinamento giuridico.

Riuffalo
C. M. A. C.
M. M. M. M.